



**Determina n. 144/2023**

**Roma, 12 ottobre 2023**

**OGGETTO:** DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO "IN HOUSE" AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, AL CONSORZIO CINECA DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO N. 20 GIORNATE DI SERVIZI IN AMBITO MULTIDISCIPLINARE NEL PERIMETRO DELLE COMPETENZE E DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DEL CONSORZIO DA UTILIZZARE PER ATTIVITÀ DI HELP DESK, CONSULENZA SPECIALISTICA E SVILUPPO REQUISITI DA EROGARE NEL PERIODO 15/9/2023 – 31/12/2024.

### **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**VISTA** la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell'Istituto di Fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (nel seguito CREF);

**VISTO** il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13;

**VISTO** il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

**VISTO** il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

**VISTO** lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 54(23) del 17 luglio 2023, in vigore dal 18 settembre 2023;

**VISTO** il Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del CREF n. 112 del 13 ottobre 2022 ed in vigore dal 14 dicembre 2022;

**VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 18 gennaio 2023 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il quale stabilisce il principio generale di trasparenza a carico delle amministrazioni pubbliche, le quali sono tenute a pubblicare tempestivamente (art. 8) i documenti previsti dalla legge in una apposita sezione del sito istituzionale denominato Amministrazione Trasparente (art. 9), che deve essere costantemente aggiornata;

**VISTI** il piano della performance 2022 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 28 aprile 2022 e il piano della performance 2023 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 17 luglio 2023, in particolare nelle parti in cui si è riconosciuto il valore strategico del perseguimento



dell'adozione e l'affinamento del sistema informativo gestionale integrato CINECA (gestione documentale, gestione giuridica ed economica del personale, contabilità) anche al fine di ottimizzare il tempo lavorativo del personale amministrativo del CREF, in carenza di organico;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;

**VISTO** il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e in particolare l’art. 4, comma 2 che prevede che le amministrazioni pubbliche “possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...] d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento” e l’art. 16 che stabilisce le condizioni a cui possono essere effettuati affidamenti diretti nei confronti di società in house;

**VISTO** il regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”, in particolare gli articoli 60 e 61;

**VISTO** lo statuto del Consorzio interuniversitario CINECA di Casalecchio di Reno (Bologna), nella versione approvata il 6 maggio 2020, in particolare l’art. 2 da cui risultano la natura di consorzio senza fini di lucro costituito ai sensi del suddetto regio decreto e la totale partecipazione da parte di soli enti pubblici del settore dell’istruzione e ricerca, e l’art. 3 da cui emergono come primarie le finalità di supporto tecnico-informatico alle attività del MUR, delle università e degli enti di ricerca;

**VISTO** il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, il quale all’art. 9 comma 11 bis dispone che “Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell’istruzione, dell’università e della ricerca, secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo” e al comma 11 ter precisa che “Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo” e tale norma non prevede condizioni sospensive della propria efficacia, rinviando alla attività degli organi consortili ogni determinazione sugli adeguamenti dello Statuto che si rendano eventualmente necessari o opportuni nel corso del tempo e che, ai sensi del comma 11-quater dell’art. 9 e alle condizioni dalla stessa indicate, sul cui rispetto vigilano gli organi consortili, “I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell’istruzione, dell’università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche



di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati”;

**VISTO** la delibera n. 67 del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022 con la quale, riconosciute le finalità istituzionali del CREF in linea con gli scopi e le finalità del Consorzio interuniversitario CINECA, veniva approvata la richiesta di adesione al CINECA;

**VISTO** la nota di riscontro del Consorzio (prot. 1389 dell'8 luglio 2022) con la quale il CINECA ha comunicato che, nella riunione del 5 luglio 2022, l'Assemblea Consortile ha approvato la richiesta di adesione del CREF;

**VISTA** la determinazione ANAC 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017, in particolare il par. 2.5 che prevede che "devono ritenersi, parimenti, escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. *affidamenti in house*); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà" e che pertanto non deve essere acquisito il CIG in quanto l'affidamento non è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il parere rilasciato dal Consiglio di Stato, Sezione I, numero 1142 del 1° luglio 2022, il quale esclude l'applicabilità del CIG nel caso degli affidamenti in-house;

**RILEVATA** l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto a causa dell'incremento del volume delle attività istituzionali del CREF, in particolare i progetti di ricerca, anche di tipo PNRR, nonché del personale dipendente e non, da gestire appunto attraverso le procedure fornite da CINECA;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare:

- l'art. 7 comma 1 che introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa prevedendo che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi;
- l'art.7 comma 2, che prevede che le stazioni appaltanti possano affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 mediante provvedimento motivato in cui diano conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;



- l'art. 3 lett. e) dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 che definisce come «affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/ UE;
- l'art. 17 comma 2 che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale.

**DATO ATTO** che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: le 20 giornate di servizi in ambito multidisciplinare nel perimetro delle competenze e della capacità produttiva del consorzio da utilizzare per attività di help desk, consulenza specialistica e sviluppo requisiti permetteranno una gestione più efficace delle procedure informatiche già in dotazione all'ente nonché formazione/aggiornamento specialistici al personale in servizio presso il CREF sull'utilizzo delle stesse e una pronta risoluzione dei problemi che dovessero sorgere;
- importo del contratto: euro 12.000,00 al netto dell'I.V.A. 22%, di cui 8.000,00 oltre I.V.A. per l'anno 2023;
- forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- clausole ritenute essenziali: durata 15/9/2023 – 31/12/2024 con formula "a consumo"; quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

**RILEVATO**, preliminarmente, che le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**VISTO** l'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023, che all'articolo 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di



più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali da esso previsti;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1;

**CONSIDERATO** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023 (esenzione dall'imposta per importi inferiori ad euro 40.000);

**CONSIDERATO** che CINECA è un consorzio interamente partecipato dal MUR, da università statali e enti pubblici di ricerca (tra cui il CREF), che svolge la propria attività prevalentemente a beneficio dei soci, con espresso divieto statutario di partecipazione di soci privati;

**CONSIDERATO** che i suddetti soggetti pubblici svolgono su tale società consortile un controllo congiunto analogo a quello svolto sui loro servizi;

**CONSIDERATO** che le soluzioni informatiche realizzate e gestite da CINECA a beneficio dei propri consorziati costituiscono lo standard nell'ambito di università ed enti di ricerca, in quanto il Consorzio, a cui aderisce lo stesso MUR, ha da oltre mezzo secolo le più alte competenze nel settore;

**CONSIDERATO** che il ricorso a CINECA permette di avvalersi di un consorzio che per missione ha lo sviluppo di prodotti e servizi per università e enti di ricerca. Questa condizione rappresenta uno specifico valore aggiunto in quanto l'evoluzione e lo sviluppo di tali prodotti e servizi nel tempo viene a essere orientato da una comunità di utenti con esigenze condivise che, messe a fattor comune, consentono economie di scala in termini di analisi e disegno delle soluzioni applicative e permettono di sopperire alla scarsità delle risorse interne e alla necessità di aggiornamento costante;

**CONSIDERATO** che CINECA, nell'ambito della propria missione istituzionale di favorire lo sviluppo di soluzioni omogenee e condivise e con l'obiettivo di una riduzione dei costi a carico dei consorziati attraverso idonei criteri di condivisione delle soluzioni, ha realizzato infrastrutture di calcolo, servizi applicativi e piattaforme integrate a supporto del sistema nazionale della ricerca e dell'istruzione.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Commercio;

**APPURATO** che il suddetto contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;



**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei contratti pubblici;

**VISTO** la proposta economica/bozza di atto di affidamento pervenuta a mezzo PEC da CINECA (prot. 3510 del 13 settembre 2023);

**RITENUTO** di affidare il contratto avente ad oggetto la fornitura sopra descritta al Consorzio, come da offerta presentata, ritenuta congrua, soprattutto alle tempistiche di attivazione, in linea con le priorità strategiche dell'Ente descritte nei Piani Triennali di Attività;

**ACCERTATA** la disponibilità di budget per l'esercizio 2023 nella contabilità UGov, per euro 8.000,00 + IVA (euro 9.760,00 IVA inclusa) per le finalità di cui di cui sopra, da imputare sulla voce CoAn CA.C.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni;

**ATTESTATO** che il dott. Alessandro Orlandi non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

**VISTA** la documentazione acquisita agli atti e in particolare:

- il DURC in corso di validità (prot. 4011);

dalla quale non risultano segnalazioni ostative ai fini dell'affidamento

per le motivazioni descritte in premessa,

## **DETERMINA**

**DI PROCEDERE**, per le ragioni espresse in premessa e che qui si approvano, alla affidamento del contratto avente ad oggetto 20 giornate a consumo di servizi in ambito multidisciplinare nel perimetro delle competenze e della capacità produttiva del consorzio da utilizzare per attività di help desk, consulenza specialistica e sviluppo requisiti all'operatore economico Consorzio CINECA C.F. 00317740371, partita IVA 00502591209 con la formula dell'in-house providing, per un importo pari a 12.000,00, oltre IVA come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

**IL CONTRATTO SARÀ SOTTOSCRITTO** mediante scambio di lettere commerciali;

**DI RISERVARSI**, con successivo provvedimento, di specificare il budget necessario per coprire la restante somma relativa agli anni successivi al primo;



**DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

**DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo;

**DI DARE ATTO** che per l'affidamento di cui trattasi non è richiesto il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ss.mm.ii.;

**DI INDIVIDUARE**, in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D.lgs. 36/2023, i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione: dott. Alessandro Orlandi;

**DI DEMANDARE** al RUP:

- tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. 36/2023;

**Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dott. Alessandro Sbrana**